

N. R.G. 1180/2022



Tribunale Ordinario di Rieti

Sezione Civile

Nel procedimento avente ad oggetto: Composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 - Piano del Consumatore, promosso ai sensi della Legge n. 3/2012 da:

DI LORENZO PATRIZIO, C.F. DLRPRZ59S28H282Y

RICORRENTE

La Giudice designata dott. Francesca Sbarra,

visti gli atti del procedimento e nella specie:

- la proposta per la composizione della crisi da sovraindebitamento;
- il piano del consumatore;
- la relazione del professionista nominato O.C.C. – Avv. Anna Autizi, come da decreto del 03.01.2022 e successiva accettazione del 28.01.2022 – il quale ha, fra l'altro, attestato la veridicità dei dati esposti e la fattibilità del piano;

esaminata la documentazione allegata e le integrazioni svolte in data 19 e 29.09.2022;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la parte ricorrente risiede nell'ambito del circondario del Tribunale di Rieti;

ritenuto:

1. che il ricorrente è “consumatore” ex art. 6 l. 3/2012, in quanto persona fisica che ha assunto le obbligazioni riportate nel Piano esclusivamente per scopi personali del tutto estranei ad attività imprenditoriali o professionali e, segnatamente, per l'acquisto della casa di abitazione;
2. che, ai sensi dell'art. 7 comma 2 l. 3/2012, il ricorrente: (i) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal predetto provvedimento di legge; (ii) nei cinque anni precedenti non ha dichiaratamente mai fatto ricorso ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012; (iii) non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di annullamento, risoluzione o revoca dell'accordo ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della l.3/2012;

rilevato:



1. che, come attestato dall'OCC, la documentazione e le informazioni acquisite risultano idonee a ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore e del suo nucleo familiare, nonché a determinare l'esatto ammontare della sua esposizione debitoria, le cause e le modalità con cui la stessa si è generata;
2. che, per quanto indicato dall'OCC nella Relazione, i debiti a carico dell'istante sono attualmente pari ad:
 - a) € 66.889,26 quale residuo del contratto di mutuo condizionato n. 63504063 a rogito del Dott. Paolo Angelini del 29.09.2004 rep. n. 52598 – atto di erogazione e quietanza finale a rogito del Dott. Paolo Angelini del 25.05.2005 repertorio n. 55618 per l'acquisto della casa di abitazione;
 - b) € 8.249,87 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, indicati dall'OCC come sospesi, in quanto oggetto di Piano di Rateizzazione già in essere ed in corso di adempimento da parte dell'istante;
 - c) cui si aggiungono € 2.500,00 oltre accessori di legge ovvero iva, c.p.a. e spese forfettarie, quale credito in prededuzione afferente ai compensi dei legali di parte nella presente procedura; € 2.334,00 oltre oneri fiscali quale residuo credito in prededuzione afferente ai compensi dell'OCC;

ritenuto:

1. che l'istante versa in uno stato di sovraindebitamento, essendo proprietario dell'immobile sito in Rieti alla Piazza Bettino Craxi n. 6, oggetto della procedura di espropriazione immobiliare, per il credito ipotecario di cui sopra, iscritta al N.R.G. 14/2022 e di un ciclomotore Aprilia del 1999 e percependo, dal mese di aprile 2022 e per la durata di 18 mesi, reddito di cittadinanza con l'erogazione di una somma mensile ammontante ad € 485,00, che si aggiunge al reddito medio di circa € 5.000,00 annui a titolo di prestazioni di lavoro occasionali, comunque insufficiente a garantire il sostentamento del nucleo familiare, quantificato in € 736,00, il pagamento della rata mensile di € 112,00 di cui al Piano di rateizzazione con A.E., ed il contemporaneo pagamento dei residui debiti sopra indicati;
2. che la quantificazione di quanto necessario al sostentamento del nucleo familiare appare congrua, essendo lo stesso composto dal ricorrente, dal figlio Mirko – cui è stato diagnosticato Ritardo mentale di grado lieve-medio. Disturbo delirante. Disturbo da TIC con riconoscimento dell'invalidità totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e che percepisce una pensione ammontante ad € 650,00 circa – e dalla figlia Natasha, anch'essa



a carico del padre, percependo una retribuzione da lavoro *part – time* di € 350,00 mensili circa, sufficiente a coprire le sue esigenze personali;

3. che risulta la meritevolezza del debitore istante, in quanto:

- a) all'epoca della stipula del contratto mutuo per l'acquisto dell'abitazione, percepiva redditi sufficienti a sostenere le relative obbligazioni, essendo impiegato, dal 03.06.1989, n.q. di operaio specializzato, presso la Cereal Reatina s.r.l. ove percepiva uno stipendio netto di circa € 1.500,00 mensili con tredicesima, quattordicesima e relativi premi produzioni - venuti meno solo nel tempo e per cause a lui non imputabili (in data 30.06.2008, l'azienda predetta veniva chiusa; sino al 2014, l'istante era occupato presso altre società con contratti a tempo determinato, non riuscendo più a trovare, successivamente, un impiego stabile; dal 2011, in seguito alla separazione dalla moglie, si prendeva direttamente cura dei figli, affrontando altresì la diagnosi altamente invalidante e le cure del figlio Mirko);
- b) dal 2009, si trovava nell'impossibilità di continuare ad adempiere regolarmente ai ratei del mutuo – versando saltuariamente ciò che poteva – mentre dal 31.08.2015, non potendo più contare sui propri risparmi e non avendo più un lavoro regolarmente retribuito dal 2014, smetteva totalmente di versare quanto dovuto;
- c) l'istante ha cercato attivamente di porre rimedio alla sua sopravvenuta incapacità di adempiere (fornendo tutta la documentazione e le informazioni richieste dall'OCC; provvedendo al pagamento dei ratei in base alle risorse disponibili ed utilizzando i propri risparmi sino al 2015; proponendo un piano di rientro, resosi di impossibile adempimento in seguito alla risoluzione del rapporto di lavoro con Ewagril S.p.A. in data 11.02.2014; negoziando un piano di rateizzazione con A.E. in corso di regolare adempimento, come anche accertato dall'O.C.C.);

rilevato:

1. che il piano proposto, come specificato a seguito delle integrazioni del 19 e del 29.09.2022 dell'istante e dell'O.C.C., avente ad oggetto il debito di € 66.889,26 – quale sorte precettata dalla Penelope s.p.v. - e le spese di procedura, prevede la riduzione del credito ipotecario del 50%, al fine di assicurare la soddisfazione, se pur parziale, del ceto creditori, conservando l'unico bene immobile di proprietà adibito a casa familiare per lui ed i suoi due figli – di cui uno invalido;
2. che il piano tiene conto del fatto che l'istante ha entrate saltuarie ammontanti ad € 400,00 circa, cui si aggiunge, per il periodo di 18 mesi decorrenti dall'aprile 2022,



l'importo mensile di 484,16 a titolo di reddito di cittadinanza. Le sole spese indispensabili per la sua sussistenza e quella della sua famiglia ammontano, come visto, ad € 736,00 circa, oltre ad € 112,00 circa per la rata di Agenzia delle Entrate. Inoltre, alle entrate del Di Lorenzo è necessario aggiungere – per il sostentamento del nucleo familiare: le seguenti somme: € 650,00 a titolo di pensione di invalidità del figlio Mirko ed € 336,00 quali somme della figlia Natasha e così per un totale di € 1.390,00, cui vanno detratte € 736,00 di spese mensili ed € 112,00 circa di rata di agenzia delle entrate con un residuo di € 540,00 mensili (cui si aggiungerà per il solo periodo di 18 mesi decorrenti dall'aprile 2022, l'importo di 484,16);

3. che il piano prevede, quindi, l'intervento della madre dell'istante, Carapacchio Felicetta, la quale percepisce una pensione di circa € 1.200,00/1.300,00 (doc. 23 – pensione Carapacchio Felicetta; doc. 24 – dichiarazione Carapacchio Felicetta) mensili ed ha risparmi personali sufficienti (come accertato ed attestato dall'O.C.C., pag. 11 relazione), onde provvedere:
 - a) al pagamento – entro 15 giorni dall'omologa del piano - da parte del terzo garante delle somme relative alle spese di O.C.C. e compensi avvocato difensore, pari, rispettivamente, ad € 2.334,00 oltre oneri fiscali ed € 2.500,00 oltre accessori di legge ovvero iva, c.p.a. e spese forfettarie;
 - b) al pagamento – entro 15 giorni dall'omologa del piano – della somma di € 20.000,00 da parte del terzo garante in favore della Penelope SPV;
 - c) al pagamento di € 13.445,00 da parte del Di Lorenzo – con garanzia del pagamento da parte della Sig.ra Carapacchio Felicetta – tramite n. 39 rate mensili di € 336,00 ed ultima rata ammontante ad € 341,00. Per un totale corrisposto, a favore del creditore, pari ad € 33.445,00, ovvero al 50% del credito vantato;
4. che, sulla scorta della documentazione fornita dalla ricorrente e dalle indagini effettuate nello svolgimento del suo incarico, l'OCC ha attestato la fattibilità e la convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria ed in particolare il pagamento del credito ipotecario in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al bene, anche in considerazione:
 - del presumibile esito, costo e durata della procedura esecutiva avviata – e sospesa a seguito di provvedimento del 05.10.2022 – tenuto conto del fatto che: (i) il bene è stato valutato dal Dott. Andrea Strinati da un minimo di € 85.000,00 ad



massimo di € 95.000,00 (cfr. all. n. 26); (ii) che sul bene esiste un diritto di superficie da riscattare; (iii) che, dunque, partendo da un prezzo base d'asta di circa € 70.000,00 (ottenuto applicando al valore medio stimato, pari ad € 90.000,00, una decurtazione del 20% circa), già in sede di primo tentativo di vendita sarebbe possibile l'aggiudicazione dell'immobile mediante un'offerta con un ribasso sino al 25% e, dunque, per un prezzo di circa € 52.500,00 – già insufficiente a soddisfare la sorte precettata dal creditore; (iv) che in sede di secondo incanto, il prezzo potrebbe scendere sino ad € 39.000,00 (ed € 29.000,00 in sede di terzo incanto);

- che pertanto la vendita dell'immobile di abitazione, in un eventuale ipotesi liquidatoria, potrebbe molto probabilmente garantire al creditore, al netto dei ribassi e delle spese di procedura e in prededuzione, una soddisfazione inferiore a quella garantita dalla odierna proposta di piano;

osservato, altresì:

1. che, in seguito alle richieste di integrazioni del 05.09.2022 e del 26.09.2022, l'istante ha provveduto a produrre la documentazione ulteriormente richiesta, nonché a depositare il ricorso – estratto dal fascicolo elettronico telematico con l'apposizione della firma digitale dei procuratori – sottoscritto dalla Sig.ra Carapacchio Felicetta, n.q. di terzo garante, ai fini del conferimento dei redditi a garanzia nonché attuabilità ed attendibilità della proposta (Doc. 38 ricorso e proposta firmati dalla Sig.ra Carapacchio);
2. che l'O.C.C., anche in sede di integrazioni richieste, ha ribadito la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato che nel procedimento in questione, sia pur ritualmente informato della pendenza del presente procedimento e dei termini del Piano *de quo* e quindi convocato all'udienza del 24.11.2022 (Cfr. Pec del 09/10/2022), il creditore Penelope s.p.v. non è intervenuto a manifestare il proprio dissenso o, quanto meno, a formulare osservazioni riguardo al Piano;

che, per quanto sopra esposto, dalla documentazione in atti, si ravvisano i presupposti di ammissibilità alla procedura di cui agli artt. 7 e ss l. 3/2012 e, pertanto, per l'accoglimento della domanda;

P.Q.M.



- visto l'art. 12 bis l. n. 3/2012, omologa il piano del consumatore proposto da DI LORENZO PATRIZIO, nato a Rieti (RI) il 28.11.1959 e residente in Rieti alla Piazza Bettino Craxi n. 6 C.F. DLRPRZ59S28H282Y, come esposto nel piano e nella relazione del professionista designato come O.C.C.;
- dispone che il presente provvedimento sia pubblicato, a cura del professionista con funzioni di O.C.C. ed a spese del proponente, sul sito del Tribunale, entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria.

Si comunichi all'istante ed al professionista con funzioni di O.C.C..

Rieti, 25.11.2022.

La Giudice

Dott.ssa Francesca Sbarra

